CAMERA DEI DEPUTATI N. 3342

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TERZONI, MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, PARENTELA, VIGNAROLI, ZOLEZZI

Disposizioni per favorire interventi volti alla prevenzione e alla riduzione del rischio idrogeologico e sismico

Presentata il 2 ottobre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — « L'Italia è uno dei Paesi europei maggiormente interessati da fenomeni franosi. Ogni anno oltre un migliaio di frane colpiscono il territorio nazionale e solo negli ultimi 5 anni gravi eventi di frana hanno causato vittime e ingenti danni a centri abitati e a infrastrutture di comunicazione, come ad esempio nel 2014 a Roma; nel 2013 nelle province di Parma e Reggio Emilia (frana di Capriglio nel comune di Tizzano Val Parma); il 5 agosto 2012 in Alta Valle dell'Isarco (BZ); il 25 ottobre 2011 nelle Cinque Terre, Val di Vara (SP) e Lunigiana (MS); il 31 ottobre 2010 a Massa (MS); il 12 aprile 2010 a Merano (BZ); il 1° marzo 2010 a Montaguto (AV); il 15 febbraio 2010 a Maierato (VV); il 13 febbraio 2010 a San Fratello (ME); il 1° ottobre 2009 a Giampilieri (ME); il 18 luglio 2009 a Borea di Cadore (BL) e il 25 gennaio 2009 sull'autostrada A3 ad Altilia (CS) ».

Inizia così il Rapporto di sintesi sul dissesto idrogeologico in Italia pubblicato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel novembre 2014 che stima anche che la popolazione esposta a fenomeni franosi nel nostro Paese ammonta a 1.001.174 abitanti. Sono dati tristemente noti e ripetuti che ogni anno, o meglio ogni stagione, necessitano puntualmente di aggiornamenti. Ormai parlando di dissesto idrogeologico e degli eventi calamitosi a esso collegati non ci si pone più la domanda « se accadrà » ma « quando accadrà ».

Dissesto idrogeologico non significa soltanto frane ma anche alluvioni che coinvolgono da 12.263 chilometri quadrati (km^2) di territorio se si considerano solo le

aree a pericolosità da alluvione elevata e molto elevata (P3, P4), aree a rischio da alluvione elevato e molto elevato (R3, R4), aree d'alveo, aree golenali, aree di fascia A, B e C con tempi di ritorno minori o uguali a duecento anni, fino a 23.903 km^2 se si sommano anche le aree a pericolosità da alluvione con tempi di ritorno fino a cinquecento anni. In questo caso la popolazione potenzialmente esposta a rischio ammonta a 6.154.011 abitanti.

È bene precisare che quando l'ISPRA parla di « popolazione esposta » intende la popolazione residente esposta al rischio di danni alla persona, ossia morti, dispersi, feriti ed evacuati.

Questi fenomeni, oltre a minacciare gli agglomerati urbani o comunque le abitazioni e gli immobili che ospitano le attività produttive presenti nelle aree interessate, rappresentano un serio pericolo anche per le infrastrutture. In questo caso i dati elaborati dall'ISPRA parlano di « 6.180 punti di criticità per fenomeni franosi lungo la rete stradale principale (autostrade, superstrade, strade statali, tangenziali e raccordi), di cui 720 lungo la rete autostradale. 1.862 punti di criticità per frana sono stati individuati lungo i 16.000 km di rete ferroviaria ».

Eventi calamitosi che provocano effetti immediatamente percettibili che fanno scattare lo stato di emergenza ed effetti meno spettacolari ma molto spesso ancora più gravi e difficili da affrontare, risolvere e superare, che si trascinano nel tempo anche per anni. Effetti che difficilmente vengono conteggiati ma che ricadono sulla vita dei cittadini andando a incidere in maniera profonda sul tessuto sociale ed economico di intere comunità.

Sappiamo bene che il fenomeno è molto complesso perché ha origine da più fattori che possono essere riconducibili fondamentalmente a due: il fattore umano e il fattore naturale. Quest'ultimo necessiterebbe di un approfondimento e di riflessioni profonde in quanto anch'esso è ormai in modo acclarato legato al fattore antropico. I cambiamenti climatici in atto contribuiscono a mettere in evidenza la debolezza indotta del nostro territorio e sarebbe necessario un intervento organico in grado di colpire causa ed effetti di un fenomeno molto ampio e complesso. Quella del dissesto idrogeologico è quindi solo una tessera di un *puzzle* molto più grande che però, proprio in quanto componente fondamentale del quadro più ampio, necessita di essere risolto al più presto.

È per la consapevolezza crescente nella società civile e nel mondo scientifico di quanto esposto che sono stati scritti interi trattati sulle nuove tecnologie a disposizione per mitigare la situazione di rischio nel nostro Paese dove, tornando a parlare in base ai dati disponibili ogni anno, sono circa un centinaio gli eventi franosi principali, ovvero quelli che causano vittime, feriti, evacuati e danni a edifici e a infrastrutture lineari di comunicazione primarie. Le frane censite con l'Inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI) sono 499.511 per un totale di 21.182 km^2 di aree interessate, ossia il 7 per cento del territorio nazionale.

È inoltre dimostrato che interventi di manutenzione puntuali sul territorio rappresentano un'importante forma di risparmio in confronto a quanto si spende oggi per operare in regime di emergenza. Dati riferiti al triennio 2010-2012 parlano di una spesa sostenuta per porre rimedio ai danni provocati dal dissesto idrogeologico pari a 7,5 miliardi di euro, ossia una media di 2,5 miliardi di euro all'anno. Nel ciclo di audizioni relative all'Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi svoltasi nel corso della XVI legislatura presso la Commissione Ambiente della Camera dei deputati è stato illustrato che « il fabbisogno necessario per la realizzazione degli interventi per la sistemazione complessiva delle situazioni di dissesto sull'intero territorio nazionale (dati desunti da PAI, piani straordinari e piani decennali), suddiviso per i settori Centro-Nord e Mezzogiorno, ammonta a complessivi 44 miliardi di euro: di cui, 27 per il Centro-Nord, 13 per il Mezzogiorno e 4 per il settore del patrimonio costiero. Contestualmente il

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e Capo del Dipartimento della protezione civile, dott. Bertolaso, ha ricordato che la somma di tutte le richieste di intervento finanziario da parte dello Stato presentata dalle regioni per le emergenze di protezione civile verificatesi negli ultimi otto mesi è pari a 4,6 miliardi di euro ».

I benefici degli interventi di manutenzione poi si moltiplicano grazie a un considerevole risparmio nel medio e lungo periodo.

Se aggiungiamo a tutto questo che l'Italia non è solo un Paese geologicamente fragile ma anche uno dei Paesi europei con il più alto rischio sismico appare chiaro che è necessario e non più procrastinabile intervenire per stimolare l'avvio di un programma di interventi diffusi su tutto il territorio. Il rischio sismico si determina in base alla combinazione di tre fattori, pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, e rappresenta la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti). La vulnerabilità e l'esposizione sono i due fattori che la presente proposta di legge individua come *target* dell'intervento normativo. Per vulnerabilità sismica si intende infatti la propensione di una struttura a subire un danno di un determinato livello, a fronte di un evento sismico di una data intensità.

Una delle cause principali di morte durante un terremoto è il crollo degli edifici. Per ridurre la perdita di vite umane è necessario rendere sicure le strutture edilizie. Oggi, le norme per le costruzioni in zone sismiche prevedono che « gli edifici non si danneggino per terremoti di bassa intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti di media intensità e non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni » (dal sito *http://www.protezionecivile.gov.it/*). L'esposizione riguarda non solo la vita umana ma anche il patrimonio storico, artistico e monumentale. Intervenire su quest'ultimo elemento significa innanzitutto fare informazione, diffondere le corrette norme di comportamento in caso di sisma e avere consapevolezza dei beni esposti.

Le risorse per mettere in atto un piano organico di manutenzione del territorio e di tutti gli altri interventi connessi alla lotta contro il dissesto idrogeologico e il rischio sismico si possono individuare anche in quanto già a disposizione delle amministrazioni locali, risorse però praticamente sottratte a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno.

Quindi esiste la consapevolezza dell'emergenza continua in cui parti del nostro Paese sono costrette a vivere, si conoscono i possibili rimedi ed è possibile reperire le risorse necessarie per intervenire. A questo punto manca un ultimo tassello per iniziare a operare seriamente e concretamente ai fini della soluzione: un intervento politico di carattere normativo in grado di mettere a sistema le professionalità, le tecnologie e le risorse economiche disponibili.

Con la presente proposta di legge si intendono favorire gli interventi per la diminuzione del rischio legato al dissesto idrogeologico e ai fenomeni sismici intervenendo sia sulla fase del reperimento delle risorse necessarie sia su quella delle corrette progettazione e realizzazione delle opere. Per questo il testo si articola in quattro capi che trattano rispettivamente le agevolazioni fiscali per la realizzazione degli interventi necessari per la riduzione dei rischi, l'esclusione delle spese per questo tipo di interventi dal patto di stabilità interno, le modalità di progettazione e di realizzazione degli interventi stessi e le sanzioni da comminare al professionista e al contribuente in caso di false attestazioni in fase di perizia con lo scopo di beneficiare delle agevolazioni previste.

Il capo I specifica quali tipi di interventi possono accedere alla detrazione fiscale del 65 per cento e prevede anche un insieme di caratteristiche che le spese per questo tipo di progetti devono soddisfare. È importante evidenziare che il testo prevede detrazioni fiscali anche per spese

sostenute per la formazione e l'aggiornamento professionali dei tecnici abilitati. Riteniamo infatti essenziale favorire e promuovere un processo di formazione continua che consenta agli operatori di rimanere aggiornati sulle tecniche più avanzate e di creare una rete di condivisione e di interconnessione delle conoscenze delle diverse professioni che operano nell'ambito delle materie trattate dalla proposta di legge. Come detto in precedenza gli interventi di manutenzione si traducono in minori spese se si considerano i costi che si devono sostenere per intervenire in stato di emergenza e per porre rimedio ai danni provocati dalle calamità naturali ed è per questo che nel capo II sono dettate le disposizioni per l'esclusione delle spese sostenute dagli enti pubblici territoriali per la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico. Anche in tale caso sono inserite tra le spese che possono usufruire di questa agevolazione non solo quelle relative alla realizzazione degli interventi ma anche quelle relative alla predisposizione, all'attivazione e al funzionamento di uffici geologici comunali preposti alle attività di individuazione e di valutazione delle aree sottoposte a rischio idrogeologico e a tutte le altre attività di studio e di approfondimento della vulnerabilità territoriale di competenza. Nel capo III, richiamando la legislazione vigente in materia di progettazione e di realizzazione degli interventi oggetto della proposta di legge, si pone l'accento sulla necessità di considerare anche l'aspetto della salvaguardia dell'ambiente inserendo nel computo dei costi e dei benefìci delle diverse soluzioni possibili da esaminare anche quelli di tipo ambientale.

Non è di minore importanza evidenziare come l'attuazione delle misure e degli interventi previsti si ripercuoterebbe positivamente anche sul livello occupazionale e potrebbe rappresentare un fattore fondamentale per un forte rilancio del settore dell'edilizia. In particolare secondo i dati comunicati dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e dal Centro di ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio al comitato di indagine sulla *Green Economy* e confermati in sede di audizione dall'allora coordinatore della struttura di missione di Palazzo Chigi contro il dissesto idrogeologico, Erasmo De Angelis, ogni miliardo di euro investito in interventi contro il dissesto idrogeologico è in grado di creare circa 7.000 posti di lavoro strutturali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO

ART. 1.

1. Alle persone fisiche e giuridiche soggette a imposte sui redditi ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento delle spese sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2017 per:

a) le indagini geognostiche e geofisiche finalizzate alla progettazione degli interventi di:

1) miglioramento sismico delle strutture esistenti;

2) adeguamento sismico delle strutture esistenti;

3) sistemazione o consolidamento dei versanti in frana;

4) drenaggio delle acque finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico;

5) drenaggio delle acque nell'intorno o nei pressi degli insediamenti civili e industriali finalizzato al miglioramento della qualità abitativa;

6) rinforzo dei sistemi di fondazione esistenti anche finalizzato alla riduzione dei cedimenti differenziali;

b) gli interventi per la sistemazione o per il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana realizzati anche con l'utilizzo

delle tecniche dell'ingegneria naturalistica, che devono essere accompagnati da un adeguato studio geologico e geomorfologico;

c) gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere accessorie alla rete stradale necessarie a garantire o a ripristinare il regolare deflusso delle acque, nonché a favorire la stabilità del terreno, della roccia o della sede stradale;

d) gli interventi per contrastare l'erosione superficiale del suolo anche con l'utilizzo delle tecniche dell'ingegneria naturalistica;

e) gli interventi per migliorare le caratteristiche del reticolo idrico superficiale, principale e secondario, favorendo azioni che mirino a controllare le naturali dinamiche di espansione periodiche dei corsi d'acqua diminuendone la pericolosità mediante l'individuazione e la realizzazione di aree di laminazione e di aree di esondazione naturale;

f) gli interventi di miglioramento idraulico dell'alveo e delle sponde dei corsi d'acqua connessi alla gestione degli accordi tra enti pubblici e soggetti privati di pubblico interesse;

g) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde di corsi d'acqua;

h) la realizzazione di piani di assestamento e di piani di gestione delle superfici boschive e gli interventi di taglio selettivo, di rimboschimento o di impianto di specie arbustive, pianificati dagli enti territoriali competenti, qualora in fase di progettazione una perizia di un professionista abilitato, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento contribuisca a una sensibile riduzione del rischio idrogeologico non solo alla scala puntuale ma anche alla scala di bacino;

i) gli interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di edifici e di pertinenze, in cui la riduzione della vulnerabilità sismica sia opportunamente attestata in fase di progettazione;

l) gli interventi di monitoraggio strutturale periodico degli edifici pubblici e privati realizzati con le moderne tecniche non distruttive di analisi modale sperimentale e di analisi spettrale dei microtremori strutturali realizzati sulle strutture esistenti, previa presentazione di un adeguato progetto di monitoraggio da validare da parte delle unità di controllo provinciali preposte;

m) gli interventi compensativi realizzati da soggetti pubblici o privati finalizzati al raggiungimento dell'invarianza idraulica della singola trasformazione urbanistica o territoriale conforme ai vigenti strumenti urbanistici;

n) le spese tecniche e gli oneri professionali connessi alla realizzazione degli interventi di cui al presente comma, comprese le spese per studi geologici e idrogeologici, per indagini geognostiche e sismiche nonché per accertamenti diagnostici sulle strutture.

2. Le prestazioni professionali di qualunque natura previste dal comma 1 sono svolte esclusivamente da professionisti abilitati all'esercizio delle rispettive professioni. Le indagini diagnostiche e conoscitive di qualsiasi genere sono svolte esclusivamente da soggetti autorizzati e qualificati ai sensi della normativa vigente.

3. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute nei medesimi anni precedenti.

4. Sono altresì comprese nell'importo detraibile le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 successivamente al

31 dicembre 2017, purché siano relative a interventi la cui realizzazione sia effettivamente iniziata entro tale data.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono progettati e realizzati anche in funzione della salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 16 giugno 1927, n. 1766. All'atto della progettazione preliminare sono esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione del rapporto tra costi e benefici, anche dei costi e dei benefici di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi.

ART. 2.

1. Le spese per gli interventi di cui all'articolo 1 sono detraibili solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) riguardano interventi che i contribuenti hanno effettuato su beni immobili di cui siano proprietari, nudi proprietari o che detengono in forza di un diritto reale di godimento o che occupino a titolo di locazione o di comodato;

b) sono comprovate da fatture o da altri documenti validi e regolari sotto il profilo fiscale, con regolare quietanza e con allegate le ricevute di bonifici bancari, le copie di assegni non trasferibili, le ricevute di pagamento mediante carta di credito o *bancomat*, attestanti inequivocabilmente l'effettivo e regolare pagamento e debitamente autenticati mediante le forme previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) gli interventi cui le spese afferiscono sono stati effettuati in presenza e in conformità delle autorizzazioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

d) la riduzione della vulnerabilità o della pericolosità idrogeologica o sismica degli interventi di cui all'articolo 1 è attestata dalla relazione di un professionista esperto e abilitato;

e) gli interventi di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico realizzati su immobili sono finalizzati alla messa in sicurezza dell'intero edificio;

f) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6 è asseverato da un tecnico abilitato.

2. In nessun caso le disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 trovano applicazione in riferimento agli interventi di cui alle lettere *b)* c), *d)*, ed *e)* del medesimo comma 1 se l'intervento è contemporaneo o propedeutico alla realizzazione di interventi di edilizia privata.

ART. 3.

1. La detrazione di cui al presente capo è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, fino a un limite massimo di detrazione pari a 100.000 euro.

2. In caso di alienazione a qualsiasi titolo del bene immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi di cui all'articolo 1, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d'imposta, salvo diverso accordo delle parti, al contribuente che ha conseguito la proprietà del bene. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente agli eredi legittimi o testamentari che conservano la detenzione materiale e diretta del bene.

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ESCLUSIONE DELLE SPESE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO, EFFETTUATE DAGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, DAL SALDO FINANZIARIO RILEVANTE AI FINI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

ART. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2017, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:

a) l'insieme delle prestazioni che contribuiscono all'aggiornamento e alla successiva condivisione dei propri quadri conoscitivi e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geologico-tecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, alla conoscenza e alla mitigazione del rischio derivante da fenomeni carsici, anche e soprattutto derivante dalla documentazione geologica, geotecnica e geofisica di progetto allegata alle normali pratiche edilizie, il mantenimento e l'aggiornamento di cartografia di adeguato dettaglio a scala comunale di tipo geologico geotematico e di microzonazione sismica senza la quale non si può procedere alla pianificazione territoriale e urbanistica, adottando gli standard di acquisizione e restituzione in uso presso gli organi statali preposti eventualmente anche attraverso forme di collaborazione con le università;

b) la realizzazione delle misure compensative per il rispetto dei princìpi dell'invarianza idraulica, della sicurezza idrogeologica e della sicurezza idraulica ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le attività di monitoraggio, comprese la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi di monitoraggio;

d) gli interventi per la sistemazione o per il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, privilegiando gli interventi di ingegneria naturalistica, qualora l'intervento di mitigazione della pericolosità sia previsto nel piano stralcio di assetto idrogeologico (PSAI) o sia previsto da una perizia geologica e geotecnica, redatta da un tecnico specializzato con titolo accademico idoneo, iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale, previo parere della segreteria tecnica dell'autorità di bacino distrettuale competente;

e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie del reticolo stradale necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno, della roccia e della sede stradale;

f) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, principale e secondario, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo con particolare riguardo ai tratti urbani e immediatamente adiacenti ai tratti urbani dei corsi d'acqua, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale, in coordinamento con l'autorità di bacino distrettuale competente, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde dei corsi d'acqua, in coordinamento con l'autorità di bacino distrettuale competente, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico, in coor-

dinamento con l'autorità di bacino distrettuale competente, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i) gli interventi di ristrutturazione edilizia, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di edifici pubblici con criteri antisismici, nonché gli interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di edifici pubblici, in cui la riduzione della vulnerabilità sismica sia opportunamente attestata in fase di progettazione dalla perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato;

l) gli studi e gli approfondimenti tecnici riguardanti la riduzione del rischio geologico, realizzati in collaborazione con università e con enti di ricerca nell'ambito di progetti specifici e circostanziati finalizzati alla pubblicazione scientifica e alla realizzazione di basi di dati locali;

m) le azioni di valutazione e di controllo degli aspetti ambientali legati alle attività industriali presenti nel territorio comunale finalizzando l'azione dell'ufficio all'ottenimento della protezione dall'inquinamento dei suoli e delle falde idriche, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n) le azioni per la predisposizione, di concerto con le agenzie regionali per la protezione ambientale, con le aziende sanitarie locali competenti per territorio e con l'ente gestore dei servizi idrici, del censimento con georeferenziazione dei punti di scarico delle attività industriali e delle abitazioni private finalizzato alla predisposizione e alla gestione degli adeguamenti richiesti per uniformare alla legislazione vigente anche gli scarichi esistenti di qualunque tipo;

o) la realizzazione di nuovi corpi arginali previsti nella pianificazione di bacino, o previo parere dell'autorità di

bacino distrettuale, comunque finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico;

p) gli interventi di miglioramento della permeabilità del suolo;

q) la realizzazione di vasche di laminazione previste nella pianificazione di bacino, o previo parere dell'autorità di bacino distrettuale, comunque finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico;

r) l'installazione e lo sviluppo di sistemi di monitoraggio meteo-idro-pluviometrici per ottimizzare la rete di controllo e di sorveglianza delle precipitazioni e dei livelli dei fiumi, da utilizzare a scopi di protezione civile.

2. Sono altresì escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese sostenute da tali enti per gli interventi di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 2017, purché relative a interventi la cui realizzazione sia stata approvata entro tale data.

3. In nessun caso le disposizioni del comma 1 trovano applicazione in riferimento agli interventi di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)* del medesimo comma 1 se l'intervento è contemporaneo o propedeutico alla realizzazione di interventi di edilizia privata.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono progettati e realizzati anche in funzione della salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 16 giugno 1927, n. 1766. All'atto della progettazione preliminare sono esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione del rapporto tra costi e benefici, anche dei costi e dei benefici di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi.

ART. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2017 sono altresì escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per la predisposizione, l'attivazione e il funzionamento di uffici geologici comunali e di cabine di regia regionali sul dissesto idrogeologico. Gli uffici geologici comunali hanno un ruolo operativo e di produzione di materiale tecnico e le cabine di regia regionali hanno un ruolo di coordinamento delle attività comunali con gli enti preposti alla prevenzione del dissesto idrogeologico di diverso livello amministrativo al fine di predisporre un'azione sinergica e completa. Gli uffici geologici comunali, anche in forma associata con gli uffici di altri comuni, sono preposti alle seguenti attività:

a) individuazione e valutazione delle aree sottoposte ai rischi geologici, geomorfologici e idrogeologici presenti nel territorio comunale, specificando in dettaglio gli ambiti territoriali, la popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti esposti;

b) produzione di cartografia tematica a scala di dettaglio, al fine di realizzare l'armonizzazione, l'aggiornamento e l'integrazione dei quadri conoscitivi nazionali e regionali, in un'ottica di interscambio di dati riguardanti le conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, e allo scopo di produrre nuovi strumenti urbanistici e cartografici geotematici relativi alla pericolosità geomorfologica, idraulica e di microzonazione sismica, finalizzati a un più razionale e integrato governo del territorio, come previsto dalla normativa dell'Unione europea;

c) monitoraggio del territorio di competenza con finalità di previsione e di

prevenzione dei rischi geologici, geomorfologici, idrogeologici e sismici;

d) azioni di vigilanza sulla rete idrografica secondaria;

e) azioni di vigilanza sulla modificazione della permeabilità del suolo nel territorio comunale a seguito delle trasformazioni urbanistiche e verifica della rispondenza delle stesse ai princìpi dell'invarianza idraulica;

f) partecipazione e collaborazione in progetti di studio e di ricerca condotti da istituti, servizi tecnici, enti di ricerca e dipartimenti universitari per le finalità attribuite agli stessi uffici geologici comunali;

g) supporto agli uffici di protezione civile comunali nella predisposizione e nella piena attuazione dei piani di emergenza;

h) supporto agli uffici tecnici comunali nella programmazione di interventi di mitigazione preventiva nelle aree a rischio idrogeologico;

i) archiviazione e catalogazione con geolocalizzazione finalizzata alla creazione delle basi di dati comunali delle indagini geologiche e geotecniche dirette, nonché delle altre indagini di tipo geofisico realizzate da privati per l'esercizio delle pratiche edilizie e urbanistiche nel territorio comunale, da realizzare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

l) predisposizione, di concerto con le agenzie regionali per la protezione ambientale, con le aziende sanitarie competenti per territorio e con l'ente gestore dei servizi idrici, del censimento e della georeferenziazione dei punti di scarico delle attività industriali e delle abitazioni private finalizzati alla predisposizione e alla gestione degli adeguamenti richiesti per uniformare anche gli scarichi esistenti di qualunque tipo alla legislazione vigente.

2. Le cabine di regia regionali per il dissesto idrogeologico sono preposte alle seguenti attività:

a) coordinamento con le autorità di bacino distrettuale per aggiornare e completare i PSAI nel territorio comunale;

b) coordinamento degli uffici tecnici comunali nel recepimento delle norme di tutela idrogeologica del piano di assetto idrogeologico (PAI) nel piano regolatore generale (PRG);

c) ottimizzazione nelle logiche gestionali in materia idrogeologica e idraulica a livello territoriale, coordinando le amministrazioni competenti per l'accelerazione delle procedure di pianificazione e di intervento;

d) coordinamento per l'elaborazione di piani e dei programmi di potatura degli alberi e della spazzatura delle strade;

e) identificazione delle scale delle priorità degli interventi;

f) coordinamento tra gli uffici di protezione civile comunali e i servizi tecnici del comune nella predisposizione e nella piena attuazione dei piani di emergenza;

g) coordinamento fra le strutture tecniche nazionali e territoriali preposte alla difesa del suolo e alla lotta alla desertificazione e gli uffici tecnici comunali, agevolando le azioni sinergiche e combinate nonché lo scambio di informazioni contenute nelle rispettive banche di dati;

h) coordinamento fra i diversi uffici tecnici comunali nella programmazione di interventi di mitigazione preventiva nelle aree a rischio idrogeologico, ai sensi dell'articolo 69, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i) coordinamento degli studi e degli approfondimenti tecnici riguardanti la riduzione del rischio idrogeologico, realizzati in collaborazione con università ed enti di ricerca nell'ambito di progetti specifici e circostanziati finalizzati alla pub-

blicazione scientifica e allo sviluppo di banche di dati locali.

3. Gli uffici geologici comunali operano in stretta connessione con le strutture tecniche nazionali e territoriali preposte alla difesa del suolo e alla lotta contro la desertificazione, applicando gli *standard* di lavoro delle medesime strutture e agevolano lo scambio di informazioni contenute nelle rispettive banche di dati.

4. L'attività degli uffici geologici comunali si esplica nei seguenti campi e azioni:

a) coordinare e armonizzare l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geologico-tecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, anche e soprattutto derivanti dalla documentazione geologica, geotecnica e geofisica di progetto allegata alle normali pratiche edilizie; il coordinamento e l'armonizzazione sono finalizzati alla produzione, al mantenimento e all'aggiornamento di una cartografia di adeguato dettaglio a scala comunale di tipo geologico geotematico e di microzonazione sismica senza la quale non si può procedere alla pianificazione territoriale e urbanistica;

b) esprimere parere vincolante sulle scelte urbanistiche e sulla qualità delle trasformazioni, con particolare riguardo al rispetto dei princìpi dell'invarianza idraulica, della sicurezza idrogeologica e della sicurezza idraulica, nonché sull'impatto ambientale e sulla protezione dall'inquinamento dei terreni e delle falde idriche a seguito delle trasformazioni territoriali previste dagli strumenti urbanistici o a seguito delle singole proposte di trasformazione edilizia, ai sensi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) valutare e controllare, esprimendo parere vincolante, gli interventi per la sistemazione o per il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, ai sensi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) valutare e controllare, esprimendo parere vincolante, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie del reticolo stradale necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno, della roccia e della sede stradale, ai sensi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) valutare e controllare, esprimendo parere vincolante, gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, principale e secondario, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, con particolare riguardo ai tratti urbani e immediatamente adiacenti ai tratti urbani dei corsi d'acqua, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale, ai sensi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) realizzare nuovi corpi arginali se previsti nella pianificazione di bacino, o previo parere dell'autorità di bacino distrettuale, comunque finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico;

g) valutare e controllare, esprimendo parere vincolante, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde dei corsi d'acqua, ai sensi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) valutare e controllare, esprimendo parere vincolante, gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;

i) valutare e controllare, esprimendo parere vincolante, gli interventi di ristrutturazione edilizia, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, di edifici pubblici con criteri antisismici, nonché gli interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di edifici pubblici, in cui la riduzione della vulnerabilità sismica sia opportunamente attestata in fase di progettazione dalla perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato;

l) predisporre, anche mediante azioni di coordinamento, studi e approfondimenti tecnici riguardanti la riduzione del rischio geologico, realizzati in collaborazione con università ed enti di ricerca nell'ambito di progetti specifici e circostanziati finalizzati alla pubblicazione scientifica e alla realizzazione di basi di dati locali.

m) valutare e controllare, esprimendo parere vincolante, gli aspetti ambientali legati alle attività industriali presenti nel territorio comunale finalizzando l'azione dell'ufficio geologico comunale all'ottenimento della protezione dall'inquinamento dei suoli e delle falde idriche;

n) predisporre, di concerto con le agenzie regionali per la protezione ambientale, con le aziende sanitarie locali competenti per territorio e con l'ente gestore dei servizi idrici, il censimento e la georeferenziazione dei punti di scarico delle attività industriali e delle abitazioni private finalizzato alla predisposizione e alla gestione degli adeguamenti richiesti per uniformare alla legislazione vigente anche gli scarichi esistenti di qualunque tipo;

o) eseguire interventi di miglioramento della permeabilità del suolo;

p) realizzare vasche di laminazione se previste nella pianificazione di bacino, o previo parere dell'autorità di bacino distrettuale comunque finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico.

5. Sono altresì escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese sostenute da tali enti per gli

interventi di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 2017, purché relative a interventi la cui realizzazione sia stata approvata entro tale data.

6. Gli uffici geologici comunali sono istituiti dai singoli comuni o da associazioni di comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le cabine di regia per il dissesto idrogeologico coordinano e programmano le attività degli enti, sia comunali che di livello superiore, preposti alla tutela delle risorse idriche, al fine di garantire un'azione sinergica tecnica e gestionale conforme alle disposizioni delle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, in materia di acque, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché di garantire la prevenzione e la protezione del territorio comunale.

CAPO III

MODALITÀ DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 6.

1. Gli interventi di cui agli articoli 1, 4 e 5 della presente legge devono essere progettati e realizzati anche in funzione della salvaguardia dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, nel rispetto delle prescrizioni per le zone sismiche e dei vincoli di carattere ambientale, ecologico, idrogeologico, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e delle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, attuate,

rispettivamente, dai decreti 3 aprile 2006, n. 152, e 23 febbraio 2010, n. 49.

2. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione dei costi e dei benefìci, anche dei costi e dei benefìci di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi. In particolare, sul reticolo idrografico gli interventi non devono alterare l'equilibrio sedimentario del corso d'acqua e gli interventi di naturalizzazione, incluse la delocalizzazione di beni ubicati in aree ad alta pericolosità idraulica e la rimozione di manufatti che limitano la continuità tra alveo e piana inondabile, devono essere privilegiati, ove possibile, rispetto agli interventi di artificializzazione.

3. Per gli interventi di cui all'articolo 1 sul reticolo idrografico e, in particolare, per la mitigazione del rischio idraulico, una relazione tecnica deve attestare e dimostrare con chiarezza, da parte di ogni professionista, ciascuno per le proprie competenze professionali, che l'intervento non comporta un aggravio del rischio idraulico a valle o a monte; la relazione deve essere presentata all'autorità di bacino o al distretto idrografico territorialmente competente, che ha sessanta giorni per emettere l'atto di assenso o di diniego, ovvero per richiedere integrazioni o per suggerire modifiche all'intervento. L'autorità con motivata ragione può richiedere ulteriori trenta giorni per esprimere il proprio giudizio, decorsi i quali si intende formato il silenzio diniego. La richiesta di documentazione integrativa interrompe il termine di cui al periodo precedente. Il silenzio diniego deve in ogni caso essere adeguatamente motivato da parte dell'ente competente entro ulteriori trenta giorni.

4. Per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 di importo superiore a 500.000 euro l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno è sottoposta al parere del dipartimento della protezione civile regionale che, entro sessanta giorni, valuta la priorità dell'intervento, la sua fattibilità e la congruità dell'importo.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle opere strutturali di riduzione della vulnerabilità o della pericolosità sismica volte a:

a) sopraelevare la costruzione;

b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente ad essa connesse;

c) apportare variazioni di classe o destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10 per cento;

d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che realizzino una costruzione diversa alla precedente.

ART. 7.

(Promozione delle tecniche di ingegneria naturalistica).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle opere pubbliche è privilegiato l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica, definite ai sensi del comma 2.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per tecniche di ingegneria naturalistica si intendono:

a) le tecniche di rinaturazione finalizzate alla realizzazione di ambienti idonei a specie o a comunità vegetali e animali;

b) le tecniche che utilizzano piante vive, o parti di esse, quali materiali da costruzione, da sole o in abbinamento con altri materiali;

c) le tecniche che utilizzano materiali, anche solo inerti, infrastrutture e altri strumenti volti a garantire condizioni favorevoli alla vita delle specie animali.

3. Le tecniche di ingegneria naturalistica si applicano per la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o di lavori puntuali e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del

territorio e al ripristino della compatibilità fra sviluppo sostenibile ed ecosistema, compresi le opere e i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. In particolare, tali tecniche consentono di:

a) limitare l'azione erosiva degli agenti meteorici;

b) garantire la stabilizzazione e il consolidamento delle opere eseguite;

c) accelerare i processi di reinserimento naturalistico delle aree di intervento, utilizzando le caratteristiche biotecniche di alcune specie vegetali quali la capacità di sviluppo di un considerevole apparato radicale e l'elevata capacità di propagazione vegetativa.

4. Le tecniche di ingegneria naturalistica perseguono i seguenti obbiettivi:

a) tecnico-funzionali: riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, consolidamento del terreno, protezione dall'erosione sia di pendii sia di corsi d'acqua, sistemazione idrogeologica diffusa del territorio e aumento della ritenzione delle precipitazioni meteoriche nonché stabilizzazione e consolidamento di scarpate in ambiti infrastrutturali;

b) ecologico-naturalistici: preparazione, riparazione e ricostruzione dei processi vitali di ecosistemi e con diverso grado di naturalità utilizzando anche particolari accorgimenti per garantire la continuità degli *habitat*, quali rampe per pesci o sottopassi e sovrapassi faunistici;

c) paesaggistici: impiego di materiali naturali del luogo e determinazione di processi pseudo-spontanei di riedificazione ambientale ed ecologica, garantendo l'integrazione delle componenti naturali e delle componenti antropiche;

d) economici: risparmi sui costi delle opere e, in particolare, su quelli di manutenzione calcolati sulla durata dell'intero ciclo di vita dei manufatti, rispetto alle tradizionali tecniche di ingegneria civile e di geotecnica;

e) socio-economici: di sviluppo dell'occupazione nelle aree collinari e montane nonché di miglioramento della qualità dell'ambiente di vita; contributo alla gestione economica ed ecocompatibile delle risorse naturali secondo i princìpi dello sviluppo sostenibile.

5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di seguito denominato « regolamento », prevedendo:

a) all'articolo 3, comma 1, del regolamento:

1) la soppressione, alla lettera *h)*, delle parole: « e di ingegneria naturalistica »;

2) l'inserimento, dopo la lettera *h)*, della seguente lettera:

« *h-bis)* ingegneria naturalistica: la disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiale da costruzione, del materiale vivo, piante o parti di esse, in abbinamento con altri materiali non cementizi; »;

b) la sostituzione della declaratoria della categoria OG13 dell'allegato A annesso al regolamento ai sensi di quanto previsto dall'allegato 1 annesso alla presente legge.

ART. 8.

1. I terreni non edificabili interessati dagli interventi di cui all'articolo 1 non possono diventare edificabili per almeno dieci anni dalla fine dell'intervento, ove non sussistano limiti maggiori.

2. I terreni interessati dagli interventi di cui agli articoli 4 e 5 non possono cambiare destinazione d'uso per almeno dieci anni dalla loro conclusione, fatti salvi eventuali limiti maggiori.

CAPO IV

SANZIONI

ART. 9.

1. Fatta salva l'ulteriore responsabilità civile, penale e amministrativa prevista dalla normativa vigente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 3 per cento dell'importo ammesso a detrazione e, comunque, non inferiore a 10.000 euro al professionista che, nel redigere una delle perizie o delle asseverazioni di cui alla presente legge, con dolo o con colpa grave riporta fatti e dati o formula conclusioni non rispondenti alla realtà.

2. Fatta salva l'ulteriore responsabilità civile, penale e amministrativa prevista dalla normativa vigente, la sanzione di cui al comma 1 si applica, altresì, al contribuente che, sapendo che la perizia o l'osservazione presenta i vizi di cui al medesimo comma 1, l'ha comunque utilizzata al fine di ottenere la detrazione prevista dalla presente legge. Il contribuente che ha tenuto la condotta di cui al periodo precedente decade, inoltre, dal diritto di beneficiare di ogni ulteriore detrazione o agevolazione fiscale, di qualsiasi natura, della quale eventualmente usufruisca.

3. Fatta salva l'ulteriore responsabilità civile, penale e amministrativa prevista dalla legge, è soggetto altresì, alla sanzione di cui al comma 1 e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni il responsabile dell'organo che ha deliberato uno degli interventi di cui al capo II, qualora, sapendo che la perizia presenta i vizi di cui al medesimo comma 1, l'ha comunque utilizzata al fine di ottenere l'esclusione delle spese sostenute per l'intervento dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

ART. 10.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decor-

rere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del presente articolo.

2. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

« *1.* A decorrere dal 1º marzo 2017, i canoni annui per i permessi di ricerca e per le concessioni di coltivazione nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di ricerca: 1.095 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 2.191,50 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 4.381,50 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 8.763 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 13.144,50 euro per chilometro quadrato ».

3. In caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 10.000 euro per chilometro quadrato.

4. A decorrere dal 1º marzo 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

5. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-*bis* e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: « e tenendo conto delle riduzioni » fino alla fine del periodo, sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: « la Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie »;

d) al comma 14, le parole: « per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7 « sono sostituite dalle seguenti: « per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie ».

6. A decorrere dal 1º marzo 2017, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro per chilometro quadrato per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

ALLEGATO 1

(Articolo 7, comma 5, lettera b)*)*

« OG13: Opere di ingegneria naturalistica.

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio e al ripristino della compatibilità fra sviluppo sostenibile ed ecosistema, compresi le opere e i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.

L'ingegneria naturalistica raggiunge tali scopi attraverso diverse tecniche particolarmente efficaci per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti, limitando l'azione erosiva degli agenti meteorici ed effettuando il consolidamento, insieme al reinserimento naturalistico e al miglioramento paesaggistico, di scarpate e di superfici degradate da fattori naturali (dissesto idrogeologico) o antropici (cave, discariche, opere infrastrutturali).

In particolare le tecniche di ingegneria naturalistica consentono di realizzare:

1) il consolidamento di sponde di corpi d'acqua correnti o stagnanti;

2) la stabilizzazione e il consolidamento di versanti naturali soggetti a dissesti idrogeologici;

3) il consolidamento di rilevati e di trincee di infrastrutture;

4) il consolidamento e la riqualificazione di cave e di discariche;

5) barriere visive e mascheramenti vegetali;

6) barriere antirumore mediante rilevati rinverditi;

7) barriere vegetali per combattere la diffusione di polveri e di aerosol;

8) vasche di prima pioggia ed ecosistemi-filtro a valle di scarichi idrici;

9) sistemazioni temporanee o permanenti di aree di cantiere;

10) nuove unità ecosistemiche in grado di aumentare la biodiversità locale o territoriale e di offrire fruizioni di tipo naturalistico;

11) nuove strutture ambientali in grado di garantire la permanenza e la mobilità della fauna protetta ».